



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che detta norme per la realizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri, l'istituzione di agenzie e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l'articolo 2 comma 3 e l'articolo 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124 e ss.mm.ii. relativa al “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 ottobre 2004, n. 17771, con cui si è proceduto alla costituzione dei Comitati Tecnici Amministrativi presso ciascun Settore Infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Dicembre 2020, n. 190 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56 – Serie Generale, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2021, n. 191 – Serie Generale;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, i quali prevedono che in seno a ciascun Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche operi il Comitato Tecnico Amministrativo costituito con decreto del Ministro, ed il comma 5 del medesimo articolo 9, il quale prevede che le modalità di convocazione e deliberazione dei suddetti Comitati siano stabilite con decreto del Ministro;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 luglio 2021, n. 269 con cui si è proceduto alla ricostituzione del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna, registrato dall'ufficio centrale di Bilancio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con visto n. 1974 in data 14 luglio 2021 ed ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti con n. 2467 del 22 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 11612 del 28 settembre 2021, con cui il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentale ha trasmesso lo schema di decreto per la definizione delle modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi;

RITENUTO necessario procedere alla definizione delle modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e ss.mm.ii;

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi (di seguito C.T.A.), presso le sedi di ciascun Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.
2. I C.T.A. sono articolati su base regionale per la trattazione di affari di pertinenza dell'ambito territoriale interessato. In tale caso il Presidente convoca il C.T.A. presso la sede del Provveditorato ovvero presso la sede coordinata del Provveditorato medesimo, in composizione ristretta, in ragione degli affari da trattare.
3. A ciascun C.T.A. possono partecipare in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici, anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6 del presente decreto.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Articolo 2

1. Il C.T.A. è convocato d'ordine del Presidente, a cura della segreteria, almeno sette giorni prima dell'adunanza, con lettera nominativa inviata ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nei casi di necessità ed urgenza, debitamente motivati, è consentita la convocazione del C.T.A. fino a tre giorni prima dell'adunanza. È altresì, consentita, con il consenso unanime dei presenti, la trattazione di affari non iscritti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle adunanze del C.T.A. è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 3

1. Il Presidente del C.T.A. nomina per ciascun affare un relatore ovvero una Commissione relatrice.
2. Gli atti in discussione sono posti, con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'adunanza e comunque almeno 7 giorni prima di detta data, a disposizione dei relatori o delle Commissioni relatrici che, qualora rilevino la mancanza dei documenti necessari, richiedono le necessarie integrazioni per il tramite della segreteria. Il termine di 7 giorni può essere derogato, con debita motivazione, nei casi di atti relativi ad argomenti che rivestono carattere d'urgenza.
3. Ove ritenuto necessario, per completezza di istruttoria, il relatore o la Commissione relatrice richiedono al Presidente l'autorizzazione ad effettuare ispezioni nei luoghi.
4. I relatori fanno pervenire alla segreteria del Comitato gli atti sui quali sono chiamati a riferire, con lo schema di parere, almeno un giorno prima dell'adunanza, affinché detti atti e pareri possano essere esaminati dai componenti del C.T.A., fatti salvi i casi d'urgenza di cui all'articolo 2.
5. Qualora, per qualsiasi impedimento, il relatore non possa intervenire o riferire in adunanza, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente per l'eventuale designazione, anche verbale, se vi è urgenza, del nuovo relatore.
6. L'assenza di uno o più componenti della Commissione relatrice non invalida la relativa deliberazione, purché relazioni, a nome della Commissione almeno un componente.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il C.T.A. è presieduto da un dirigente delegato dal Provveditore Interregionale individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Provveditorato Interregionale cui compete la gestione dell'attività del C.T.A.

Articolo 4

1. I pareri del C.T.A. devono contenere una dettagliata relazione sulle circostanze di fatto e di diritto relative alle questioni da esaminare, essere congruamente motivati sotto il profilo tecnico ed amministrativo e muniti del dispositivo finale.
2. Lo schema di parere è proposto dal relatore o dalla Commissione relatrice e forma oggetto della deliberazione del C.T.A.. In conformità alle deliberazioni assunte, il parere è aggiornato dallo stesso relatore ovvero da altro componente all'uopo designato dal Presidente, nella medesima seduta o nella seduta successiva e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'adunanza. Il parere è sottoscritto, in forma autografa o digitale, dai relatori o dalla Commissione relatrice, nonché dal Presidente e dal Segretario, nella configurazione presente al momento della deliberazione conformemente alle risultanze del relativo verbale dell'adunanza.
3. Qualora il parere sia adottato a maggioranza, i componenti contrari possono richiedere che il loro avviso sia inserito nel verbale dell'adunanza, anche con una breve relazione illustrativa.
4. Durante la discussione e la deliberazione dovranno assentarsi dall'adunanza i componenti del C.T.A. che si trovino in situazioni di incompatibilità personale e/o in rapporto di parentela con persone direttamente interessate all'affare da trattare; qualora ciò non avvenga il voto sul singolo affare sarà per ciò solo nullo. È ammessa, nella sola fase della discussione, la presenza del Responsabile Unico del Procedimento e/o di altri soggetti che direttamente svolgano ed abbiano svolto incarichi connessi all'opera oggetto di trattazione.
5. I documenti che gli interessati ritenessero eventualmente di sottoporre al C.T.A., dovranno essere tassativamente e formalmente depositati presso la segreteria che, d'ordine del Presidente, curerà la trasmissione al relatore o alla Commissione relatrice, unitamente ad eventuali osservazioni. Il C.T.A. non tiene conto di documentazione in altro modo pervenuta.
6. Il C.T.A. esprime il parere entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora la convocazione del C.T.A. non intervenga nel termine suddetto, il parere deve essere reso nella prima adunanza utile. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'Amministrazione motiva autonomamente l'atto da emanare.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Articolo 5

1. Le funzioni di segreteria del C.T.A. sono espletate da un funzionario in servizio presso il Provveditorato, designato dal Provveditore tra i dipendenti in possesso di adeguata professionalità. Nello stesso provvedimento di nomina, il Provveditore individua altresì uno o più segretari supplenti di pari area, in ragione delle articolazioni territoriali dei C.T.A. ovvero per l'ipotesi di assenza o impedimento del segretario titolare.
2. La segreteria svolge tutti i compiti esecutivi connessi alle attività del C.T.A. e, in particolare:
 - cura le convocazioni e trasmette i relativi atti;
 - cura la corrispondenza del C.T.A.;
 - cura l'istruttoria dei singoli affari ai fini della trattazione, fornendo ausilio al relatore nell'acquisizione degli atti necessari;
 - cura la raccolta e la diffusione di precedenti pareri su analoghi casi trattati da porre a disposizione del C.T.A.;
 - cura la protocollazione degli atti e la registrazione della natura e delle caratteristiche dell'affare da trattare con riferimento al numero d'ordine, alla data della nota di trasmissione, all'oggetto, all'assegnazione dell'affare, al nome del relatore o dei relatori, alla data d'invio del parere e degli atti al Provveditorato.
 - cura la verbalizzazione delle sedute e rende esecutive, per quanto di competenza, le deliberazioni.
3. Il verbale della seduta è approvato nell'adunanza successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 6

1. La composizione dei C.T.A. può essere, altresì, integrata con ulteriori componenti, anche dipendenti della Pubblica Amministrazione di livello dirigenziale e/o di posizione economica non inferiore all'area III, purché muniti di laurea magistrale o equivalente, per le specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato, ovvero nei casi in cui dovessero rendersi necessarie competenze in settori specialistici nel campo tecnico ed amministrativo. In tali casi il Presidente può attingere agli elenchi di esperti nominati dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. L'integrazione è disposta dal Presidente del Comitato, con provvedimento motivato, per la durata di un anno rinnovabile. I componenti nominati ai sensi del presente comma, nel limite massimo di cinque unità, hanno diritto di voto e sono computati ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle adunanze.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

2. Il Presidente del C.T.A. può invitare a partecipare alle adunanze, in qualità di esperti, per la trattazione di speciali problemi, funzionari dell'Amministrazione pubblica, nonché studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e può richiedere loro di relazionare in ordine ai profili propri della loro professione. Tali esperti, individuati per le diverse materie da trattare, non hanno diritto di voto e non sono computabili ai fini della determinazione del numero legale.

Articolo 7

1. Per quanto concerne la trattazione di argomenti "classificati" di cui alla legge 124 del 3 agosto 2007, il Presidente indice l'adunanza a carattere riservato con la sola presenza di relatori, esperti esterni e segreteria muniti di apposita abilitazione di sicurezza per il livello di segretezza apposto all'argomento in trattazione.

Articolo 8

1. In particolari casi, il Presidente del C.T.A. può indire l'adunanza attraverso modalità informatiche avvalendosi di programmi di videoconferenza che garantiscano, comunque, un livello di privacy e sicurezza per i partecipanti, adeguato e conforme alle norme vigenti in materia.

Articolo 9

1. I provvedimenti di variazione o integrazione della composizione dei C.T.A. sono adottati da ciascun Provveditore.
2. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.
3. Il presente decreto disciplina le modalità di convocazione e deliberazione del C.T.A. di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro 7 luglio 2021, n. 269, rimanendo valide le designazioni dei componenti effettuate ai sensi del decreto medesimo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Prof. Enrico Giovannini